

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Trento sez. I

Data: 15/06/2016

n. 258

Parti: OMISSIS ed altro C. Ministero salute ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2016

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA) - - in genere

Giustizia amministrativa - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (Giudizio di Ottemperanza) - In genere - Esperibilità - Anche rispetto alle sentenze definitive del giudice ordinario.

Ai sensi dell'art. 112 comma 2, lett. c), c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato anche per le sentenze definitive del giudice ordinario.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Trento sez. I

Data: 15/06/2016

n. 258

Parti: OMISSIS ed altro C. Ministero salute ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2016

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA) - - inerzia e messa in mora

Giustizia amministrativa - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (Giudizio di Ottemperanza) - Inerzia e messa in mora - Astreinte - Liquidazione - Presuppone la richiesta della parte interessata.

Per applicare l'astreinte, occorre che la stessa sia stata richiesta dalla parte interessata; infatti, solo con la richiesta formulata unitamente al ricorso per ottemperanza, la parte esprime univocamente tanto la convinzione che il provvedimento del giudice non è stato eseguito, quanto la volontà di ottenerne l'esecuzione, nonché il suo specifico oggetto.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Consiglio di Stato ad. plen.

Data: 09/06/2016

n. 11

Parti: I.P. s.p.a. C. Com. Bari

Fonti: Diritto & Giustizia 2016, 27 giugno

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA) - - in genere

Nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell'azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre

incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima. Anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi "factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur") che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall'art. 112, comma 3, c. proc. amm.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Consiglio di Stato ad. plen.

Data: 09/06/2016

n. 11

Parti: I.P. s.p.a. C. Com. Bari

Fonti: Diritto & Giustizia 2016, 27 giugno

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA) - - modalità del procedimento

La dinamicità e la relativa flessibilità che spesso caratterizza il giudicato amministrativo nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del potere amministrativo permettono al giudice dell'ottemperanza – nell'ambito di quell'attività in cui si sostanzia l'istituto del giudicato a formazione progressiva – non solo di completare il giudicato con nuove statuizioni "integrative", ma anche di specificarne la portata e gli effetti al fine di impedire il consolidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovranazionale.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Napoli sez. VII

Data: 01/06/2016

n. 2762

Parti: A.C. ed altro C. Ministero università e ricerca ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2016

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA) - - in genere

Giustizia amministrativa - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (Giudizio di Ottemperanza) - In genere - Esperibilità - Anche rispetto alla parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il giudizio di ottemperanza può essere esperito anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l'obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria e lo stesso è pienamente alternativo allo strumento dell'esecuzione forzata ordinaria, con il solo limite dell'impossibilità di conseguire due volte la medesima somma.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Roma sez. I

Data: 31/05/2016

n. 6396

Parti: R.N. ed altro C. Ministero giustizia ; G.P. ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2016

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA) - - modalità del procedimento

Giustizia amministrativa - Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario (Giudizio di Ottemperanza) - Modalità del procedimento - Applicabilità del disposto dell'art. 14 comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.

Al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell'art. 14 comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30/1997, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro; termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva) e prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La norma di cui al ripetuto art. 14 si riferisce espressamente alla "esecuzione forzata" e non al giudizio di ottemperanza ma, attesa la finalità della disposizione di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l'avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio che essa si applichi anche qualora l'esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l'analoga finalità di quest'ultimo.

Utente: univd64 UNIV.DI PALERMO - www.iusexplorer.it - 21.09.2016